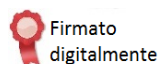


Pubblicato il 10/07/2026



N. 03820 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **06289/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Ilaria Amidani, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Leccisi e Celeste
Chiariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale - ASL Roma 5, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di
Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Crisci Arianna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5, n. 864 del 16 aprile

2026, avente a oggetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale, con la quale l'Amministrazione ha escluso la dott.ssa Ilaria Amidani dalla procedura concorsuale per asserita carenza del requisito previsto dal punto b) dei requisiti specifici di ammissione del bando;

- della nota ASL Roma 5 prot. n. 23254 del 18 maggio 2026 avente a oggetto Richiesta di riammissione al concorso per 9 posti di TSLB, con la quale la ASL ha rigettato l'istanza di riammissione della dott.ssa Amidani alla procedura concorsuale;

- della nota della ASL Roma 5 del 18 maggio 2026, recante Convocazione prova orale, con la quale la ASL ha convocato per l'espletamento della prova orale i candidati ammessi in data 5 giugno 2026, alle ore 9:00, ma non la dott.ssa Amidani;

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1073 del 19 maggio 2026, recante Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Integrazione deliberazione n. 864 del 16.04.2026. Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale, con la quale la dott.ssa Amidani non è stata inserita nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;

- del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5, indetto con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1737 del 26 settembre 2025, pubblicato sul BUR Lazio n. 83 del 7 ottobre 2025 e, per estratto, sulla G.U. n. 83 del 24 ottobre 2025, nonché sul sito internet aziendale,

nella parte in cui lede i diritti e gli interessi della ricorrente e, ove occorra, laddove prevede, quale requisito specifico di ammissione, al punto b), a pena di esclusione, l'iscrizione all'Albo professionale alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nonché laddove prevede l'ammissione con riserva fino al superamento della prova scritta e della prova pratica;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA AMIDANI ILARIA IL 4/7/2026:

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1359 del 24 giugno 2026, avente a oggetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5. Presa atto verbali, approvazione graduatoria finale di merito e nomina vincitori;

- della nota ASL Roma 5 del 5 giugno 2026 avente a oggetto Esito prova orale, con la quale la ASL ha comunicato l'esito della prova orale svoltasi in data 5 giugno 2026;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale - ASL Roma 5;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente *fumus boni juris*, in quanto:

I.1.) è controverso il possesso, in capo alla ricorrente, del requisito di ammissione di cui alla lett. b) del bando di concorso («*Iscrizione all'albo professionale*») giacché ella ha compiutamente presentato la richiesta di iscrizione in data antecedente (20 novembre 2025) a quella di scadenza della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (24 novembre 2025), ma il consiglio direttivo dell'Ordine ha favorevolmente deliberato su detta richiesta in data successiva (27 novembre);

I.2.) al riguardo, si contrappongono due opposte interpretazioni:

I.2.1.) per la ricorrente, è sufficiente aver presentato la richiesta in tempo utile, anche in ragione del fatto che la successiva deliberazione di ammissione ha carattere assolutamente vincolato (e, secondo costante orientamento giurisprudenziale, la situazione giuridica soggettiva vantata da colui che, possedendo i requisiti, voglia iscriversi all'albo ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo);

I.2.2.) secondo l'Amministrazione resistente, la deliberazione dell'Ordine, benché vincolata, ha efficacia costitutiva e non dichiarativa dell'iscrizione, né quest'ultima retroagisce ad alcun effetto al momento della presentazione della richiesta (sicché, ai fini del rispetto della previsione del bando secondo la quale i requisiti di ammissione «*devono essere, a pena di esclusione, tassativamente [...] posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione*», non è sufficiente aver presentato la richiesta, ma sarebbe altresì necessario che l'iscrizione si sia perfezionata);

I.3.) la prima opzione ermeneutica, ad avviso del Collegio, è da preferirsi «*sulla scorta di un criterio d'interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi il*

principio del favor participationis, declinazione del più ampio principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.», anche «*in considerazione del fatto che il fine ultimo della procedura concorsuale è la selezione dei candidati migliori, e che tale fine è meglio raggiungibile garantendo la massima partecipazione degli interessati*» (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 dicembre 2024, n. 21777);

I.4.) d'altra parte, la tesi sostenuta dall'Amministrazione resistente presenta profili di criticità sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, in quanto farebbe dipendere il possesso del requisito di partecipazione da un fattore “casuale” e del tutto incontrollabile dagli aspiranti candidati (ovverosia il momento in cui l'Ordine si pronuncia sulla loro richiesta di iscrizione);

I.5.) maggiormente ragionevole, nonché in linea con il menzionato principio del *favor participationis*, risulta ammettere con riserva un candidato (come la ricorrente) che abbia tempestivamente presentato la richiesta, «*in attesa dell'effettiva verifica che l'iscrizione fosse andata a buon fine*» (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, 30 maggio 2022, n. 7032).

Ritenuto, inoltre, che non appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, giacché la ricorrente potrebbe astrattamente ancora conseguire fino a un massimo di 20 punti per la prova orale e di 15 punti per la valutazione dei titoli, con conseguente teorica possibilità di raggiungere un punteggio complessivo di 74 punti (considerando i 21 già ottenuti nella prova scritta e i 18 attribuiti per la prova pratica) e perciò di collocarsi fino al terzo posto su nove disponibili.

Ritenuta, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*, posto che (alla luce delle considerazioni che precedono in punto di *fumus*) risponde all'interesse di tutti i soggetti coinvolti che la ricorrente sostenga al più presto la prova orale che non ha sostenuto a causa dell'impugnata esclusione, giacché:

II.1.) la finalità della procedura concorsuale, dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, è che vengono chiamati a prestare servizio i soggetti che siano

stati reputati più meritevoli all'esito della selezione;

II.2.) i controinteressati devono poter conoscere quanto prima (ai fini della programmazione delle proprie scelte lavorative e di vita) il definitivo esito del concorso.

Ritenuto, perciò, di accogliere la domanda di tutela cautelare, disponendo che l'Amministrazione ammetta la ricorrente a sostenere la prova orale (entro il termine specificato in dispositivo), con riserva dell'esito di questo giudizio nel merito.

Ritenuto che, ai fini della fissazione (*ex art. 55, comma 11, primo periodo, cod. proc. amm.*) dell'udienza pubblica destinata alla trattazione del merito del ricorso, sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti.

Ritenuto che sussistano i presupposti affinché la predetta integrazione possa avvenire tramite notificazione per pubblici proclami.

Ritenuto che l'anzidetta notificazione debba essere effettuata mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale della ASL resistente, nel rispetto delle modalità di seguito esposte:

a) la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a.1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

a.2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

a.3) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

a.4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e

della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la *ratio* delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

a.4.1) tale elenco nominativo potrà essere compilato inserendo le generalità anagrafiche dei soggetti vincitori e il codice identificativo di partecipazione al concorso dei soggetti idonei non vincitori;

a.5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) l'ASL ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso e dei motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo, compilato nei termini poc'anzi precisati, dei controinteressati) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dall'elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

c) l'ASL:

c.1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

c.2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

c.3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.), nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuta, infine, la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie la domanda di tutela cautelare e, per l'effetto, dispone che l'Amministrazione ammetta con riserva la ricorrente a sostenere la prova orale, da svolgersi nel più breve tempo possibile, fermo il rispetto del preavviso di venti giorni previsto dal bando, e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati, individuabili nei soggetti utilmente collocati nell'impugnata graduatoria, con le modalità e nei termini perentori specificati in motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 novembre 2026.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con

l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Vincenzo Rossi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO